

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro volto ad impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori**

In una recente sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, data ud. 04/04/2024 - 10/06/2024, n. 23049) la Corte di Cassazione ha richiamato alcuni importanti principi che presiedono alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'obbligo di vigilanza del datore di lavoro volto a impedire l'instaurazione di prassi operative pericolose.

Il caso oggetto di giudizio riguarda l'infortunio di un lavoratore dipendente di un'azienda agricola il quale, mentre era intento a effettuare operazioni di pulizia di un macchinario con la soda caustica, venendo tale sostanza a contatto con gli occhi, subiva delle lesioni con indebolimento permanente della vista.

L'ordine di compiere tale lavorazione era stato impartito alla vittima, così come già accaduto in passato, dal preposto.

Veniva tratto a giudizio e condannato in primo grado il datore di lavoro sulla base dei seguenti addebiti di colpa:

- a) omessa adozione all'interno del DVR delle misure e principi generali per la prevenzione dei rischi connessi all'uso di agenti chimici pericolosi, quali la soda caustica;
- b) non aver fornito al lavoratore adeguata formazione e informazione sui rischi derivanti dalla gestione, manipolazione, utilizzo di agenti chimici sul luogo di lavoro;
- c) omessa vigilanza sull'effettivo utilizzo da parte dei dipendenti dei DPI nell'effettuare la suddetta lavorazione.

In secondo grado la Corte d'Appello ribaltava la sentenza di condanna ritenendo che l'attività posta in essere dal lavoratore, inconsueta per la stagione e imprevedibile nella modalità, era stata commissionata da altri ed era idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta colposa contestata all'imputato e l'evento lesivo, in quanto comportamento eccentrico ed esorbitante rispetto alle mansioni assegnategli.

A seguito del ricorso della parte civile, la Suprema Corte, dopo aver esaminato la dinamica dell'evento, ha rievocato alcuni fondamentali principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno richiamato l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro volto a impedire l'instaurazione di prassi *contra legem* foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in ragione di una tale prassi, avallata dal preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale a escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto.

In secondo luogo, nel ricordare l'obbligo di una formazione, generale e specifica, adeguata alla tipologia di attività che il dipendente è tenuto a svolgere, la Corte ha evidenziato che tale adempimento non è escluso dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

L'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge.

Con riferimento alla condotta del lavoratore infortunato, che la Corte d'Appello aveva definito come eccentrica e imprevedibile, la Cassazione ha rimarcato il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

All'interno dell'area di rischio, che il datore di lavoro è tenuto a valutare in via preventiva, il comportamento del lavoratore può ritenersi abnorme e idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo una mansione lavorativa demandatagli, di conseguenza non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma semmai il rischio tipico di quella sfera.

Richiamando i principi sopra esposti la Corte di Cassazione ha così annullato la sentenza (ai soli effetti civili) e rinviato, per nuovo giudizio, al Giudice Civile competente per valore in grado di Appello.